



## COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

---

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

**COPIA**

ANNO 2023  
N. 59 del Reg. Delibere

OGGETTO: ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 - REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.

L'anno 2023 , il giorno 27 del mese di Dicembre alle ore 19:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Baiutti Giorgio	Sindaco	Presente
Artico Federico	Vice Sindaco	Presente
Iannis Barbara	Consigliere	Presente
Ellero Manuel	Consigliere	Presente
Fabbro Lorenzo	Consigliere	Presente
Clocchiatti Marco	Consigliere	Presente
Forgiarini Federica	Consigliere	Assente
Vanone Alessandra	Consigliere	Presente
Di Giusto Luca	Consigliere	Presente
Bonassi Barbara	Consigliere	Presente
Pezzetta Francesca	Consigliere	Presente
Mansutti Andrea	Consigliere	Assente
Piron Filippo	Consigliere	Presente
Merlino Fabrizio	Consigliere	Presente
Fadini Lorenzo	Consigliere	Presente
Lolli Sofia	Consigliere	Presente
Bertossio Sergio	Consigliere	Presente

**Assiste** il Segretario Peresson Dott.ssa Daniela.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baiutti Giorgio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 - REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

CONSIDERATO che con il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto n. 175/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

### DATO ATTO:

- che per effetto dell'art. 24 del D. Lgs. 175 del 2016, entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 06/10/2017 il Comune di Tricesimo ha adottato il piano previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 175 del 2016 dando atto del mantenimento delle partecipazioni dirette possedute:

1) NET s.p.a.;

2) CAFC s.p.a.;

- che nel piano suddetto non erano state analizzate, sulla scorta dell'interpretazione invalsa al tempo, l'analisi delle partecipazioni indirettamente possedute in quanto la rilevanza del concetto di controllo societario non si riteneva estesa alle partecipazioni minoritarie in società in-house;

- che a seguito di apposita richiesta di parere alla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia da parte del Comune di Tarcento è stato chiarito che rientrano nel concetto di partecipazioni indirette soggette al piano di revisione delle partecipazioni pubbliche tutte le partecipazioni possedute dalle società in house sulla scorta del concetto di controllo analogo;

EVIDENZIATO che l'art. 20 del citato D. Lgs. 175/2016 prevede che “fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.”;

TENUTO CONTO che devono costituire oggetto di alienazione o delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016, - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1, del D. Lgs. 175/2016, anche

sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del D. Lgs. 175/2016;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2, del D. Lgs. 175/2016;

3) previste dall'art. 20, co. 2, del D. Lgs. 175/2016:

"a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del D. Lgs. 175/2016 devono essere applicate avendo a riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3bis del D.L. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune sempre che l'affidamento del servizio sia avvenuto per il tramite di procedure ad evidenza pubblica ovvero che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 (in house);

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riferimento all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO:

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione;
- che con la ricognizione occorre individuare le partecipazioni da alienare;
- che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

DATO ATTO CHE:

- la ricognizione è rilevante anche con riferimento alle partecipazioni indirette che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g);
- il processo di razionalizzazione rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento;
- l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quote"), sicché la

ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;

- gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione / razionalizzazione / fusione / mantenimento della partecipazione senza interventi);

- nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito;

#### CONSIDERATO:

- che il Comune di Tricesimo risulta essere titolare delle seguenti partecipazioni dirette:

1) NET s.p.a.: totale azioni: 1348; valore nominale: € 1,00; valore nominale totale: € 1.348,00; partecipazione: 0,014%;

2) CAFC s.p.a.: totale azioni: 4031; valore nominale: €51,65; valore nominale totale: €208.201,15; partecipazione: 0,497150%;

- che da una analisi condotta di tali società si è appreso che:

1) la NET s.p.a. detiene partecipazioni societarie nelle seguenti società:

a) EXE s.p.a. in liquidazione (partecipazione indiretta del Comune di Tricesimo pari al 0,003367%)

b) ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l. (partecipazione indiretta del Comune di Tricesimo pari al 0,000047%;

2) la CAFC s.p.a. detiene partecipazioni societarie nelle seguenti società:

a) FRIULAB s.r.l. (partecipazione indiretta del Comune di Tricesimo pari al 0,439481%);

VISTE le "Linee guida" del Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti redatte per l'anno 2022 ("Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche");

PRESO ATTO di quanto indicato nella Deliberazione della Corte dei Conti n. FVG/36/2021/VSGO avente ad oggetto la "Relazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche degli Enti Locali – adempimenti previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 al 31.12.2018 e relativamente agli anni 2019 e 2020;

VISTE le allegate schede, predisposte sia per le partecipazioni dirette che per quelle indirette, che si ritiene possano soddisfare le previsioni di cui all'art. 20, c. 1 del D.Lgs. 175/2016 e rappresentare quindi la base dell'analisi obbligatoriamente prevista dal citato articolo;

EVIDENZIATO che dalla ricognizione si evidenzia che questo Ente svolge nei confronti delle partecipate dirette NET e CAFC S.p.A. un controllo analogo congiunto ai sensi rispettivamente dell'art. 19 e dell'art. 25 bis dei rispettivi statuti;

DATO ATTO che non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2022 dal Comune di Tricesimo con eccezione di:

- della partecipazione indiretta EXE s.p.a. in liquidazione detenuta dalla NET s.p.a. per la quale è già stata disposta la liquidazione della società la quale, però, sconta nei tempi il passaggio dei rapporti giuridici dalla soppressa Provincia di Udine alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il liquidatore, con decreto del 10 settembre 2021, ha disposto l'avvio dei procedimenti d'iscrizione

d'ufficio della cancellazione della società ai sensi dell'art. 2490 c.c.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000 prot. N. 20247 del 16/11/2023;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

UDITI GLI INTERVENTI:

Trattandosi di un punto tecnico il Sindaco invita la dott.ssa Melillo a fornire una breve illustrazione dello stesso.

La dott.ssa Melillo introduce il punto in discussione con il richiamo alla norma di riferimento, l'art. 24 del D. lgs. 175/2016. Passa poi ad elencare le partecipazioni dirette e indirette detenute dal Comune di Tricesimo alla data del 31.12.2022. Fornisce poi un aggiornamento circa le partecipazioni indirette, in particolare circa la partecipazione indiretta nella Banca di Cividale, detenuta attraverso CAFC, per la quale le azioni sono state vendute a febbraio 2022 e pertanto si è perfezionata la dismissione. Per ciò che concerne le due partecipazioni dirette la proposta è quella del mantenimento, giacché sussistono e permangono tutti i requisiti previsti dal D. Lgs. 175/2016. Non essendo state disposte negli anni precedenti dismissioni in partecipazione societarie non vi è alcunché da segnalare nemmeno sotto il profilo del monitoraggio del Piano di revisione.

Non essendoci interventi si passa al voto

Con voti favorevoli n. 15, astenuti n. =, contrari n. = su n. 15 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge

#### DELIBERA

- 1) di dare atto che la presente deliberazione rappresenta il provvedimento ricognitivo obbligatoriamente previsto dall'art. 20, c. 1 del D.Lgs. 175/2016 e che lo stesso è stato redatto sulla base delle schede informative allegate, le quali contengono dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni (allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale);
- 2) che dall'analisi delle schede di cui al punto 1 emerge, come, allo stato non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione delle partecipazioni possedute con eccezione:
  - della partecipazione indiretta EXE s.p.a in liquidazione detenuta dalla NET s.p.a per la quale è già stata disposta la liquidazione della società la quale, però, sconta nei tempi il passaggio dei rapporti giuridici dalla soppressa Provincia di Udine alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. . Il liquidatore, con decreto del 10 settembre 2021, ha disposto l'avvio dei procedimenti d'iscrizione d'ufficio della cancellazione della società ai sensi dell'art. 2490 c.c.;
- 3) approvare il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Tricesimo alla data del 31/12/2022, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5) che l'esito della presente ricognizione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014, e s.m.i., con le modalità di cui al DM 25 gennaio 2015, e s.m.i., tenuto conto di quanto contenuto nell'art. 21 del Decreto correttivo al D. Lgs. 175/2016;

6) di pubblicare la presente ricognizione nella apposita sezione del sito istituzionale in "Amministrazione trasparente";

Successivamente, con voti favorevoli n. 15, astenuti n. =, contrari n. = su n. 15 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge

**DELIBERA**

di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.



**COMUNE DI TRICESIMO**

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

**SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 - REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.**

**N. del. 2023/61**

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Tricesimo, lì 13 novembre 2023

Il Responsabile  
F.TO DOTT.SSA ANNA MELILLO

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Tricesimo, lì 13 novembre 2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.TO DOTT.SSA ANNA MELILLO

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.,

Il Presidente  
F.to Baiutti Giorgio

Il Segretario  
F.to Peresson Dott.ssa Daniela

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 29/12/2023 al 13/01/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Tricesimo, lì 29/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Stefania Dalla Costa

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/12/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 27/12/2023

Il Responsabile dell'esecutività  
F.to Stefania Dalla Costa

---

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento